STUDIO MANETTI
Tributario e Commerciale
FIRENZE - MILANO

Firenze · Milano

in collaborazione con SM7 S.r.l.

CIRCOLARE

n. 129/2026
18 novembre 2026

IVA · RIFORMA FISCALE

IVA, addio al D.P.R. 633: dal 1° gennaio 2027 arriva il Testo Unico

Cosa cambia per fatture, gestionali e contratti · D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10



IN QUESTA CIRCOLARE

- Cosa cambia e cosa resta uguale
- La tabella di raccordo degli articoli
- Fatture a cavallo d'anno e contratti
- Cosa fare entro dicembre

Dal 1° gennaio 2027 i riferimenti al D.P.R. 633/1972 e al D.L. 331/1993 lasciano il posto agli articoli del Testo Unico

STUDIO MANETTI
Tributario e Commerciale
FIRENZE - MILANO

Empoli (FI), 18 novembre 2026
IVA · Riforma fiscale

IVA, addio al D.P.R. 633: dal 1° gennaio 2027 arriva il Testo Unico

Decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. n. 4 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026): le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2027

IN BREVE

- **Chi:** tutti i titolari di partita IVA: imprese, professionisti, enti che emettono o ricevono fatture.
- **Cosa:** le regole IVA oggi sparse in più decreti confluiscono in un unico testo di 171 articoli; cambia la numerazione, non la sostanza dell'imposta.
- **Quando:** dal 1° gennaio 2027; restano poche settimane per aggiornare gestionali, diciture e modulistica.
- **Effetto:** fatture, DDT, codici IVA e contratti che citano i vecchi articoli vanno riallineati ai nuovi.

Gentile Cliente,

dal 1° gennaio 2027 il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il «decreto IVA» che da oltre cinquant'anni compare su fatture, contratti e gestionali, lascia il posto al nuovo Testo Unico IVA, approvato con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10. Nello stesso testo confluiscono anche le regole sugli scambi intra-UE, sul regime del margine e sulla fatturazione elettronica, oggi contenute in decreti diversi.

La buona notizia è che l'imposta non cambia: aliquote, operazioni imponibili, esenti e non imponibili restano quelle di oggi. Cambia però il numero di quasi tutti gli articoli, e con esso ogni riferimento normativo che la Sua impresa riporta nelle fatture, nei documenti di trasporto, nelle anagrafiche del gestionale e nei contratti. È un lavoro in apparenza formale, che conviene però fare con ordine e prima della fine dell'anno.

Con questa circolare Le indichiamo cosa cambia in concreto, Le forniamo la tabella di raccordo fra i vecchi e i nuovi articoli per le operazioni più frequenti e Le proponiamo un percorso di adeguamento in quattro passi. Lo Studio è a Sua disposizione per verificare le diciture utilizzate nelle Sue fatture, predisporre la tabella di raccordo completa per il Suo gestionale e formare il personale amministrativo.

Con i più cordiali saluti,

Dott. Massimo Manetti
Studio Manetti

1. In sintesi

Il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026, ha approvato il **Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto** (di seguito «T.U. IVA»). Il decreto è in vigore dal 31 gennaio 2026, ma le sue disposizioni **si applicano dal 1° gennaio 2027** (art. 171): dalla stessa data sono abrogate le norme che vi sono confluite.

Il T.U. IVA conta **171 articoli, 18 Titoli e 4 Tabelle** (A, B, C e D) e riunisce in un solo corpo il D.P.R. n. 633/1972, il D.L. n. 331/1993 sugli scambi intra-UE, il regime del margine del D.L. n. 41/1995, la fatturazione elettronica del D.Lgs. n. 127/2015 e altre disposizioni sparse. L'ordine degli argomenti segue, in linea di principio, quello della direttiva 2006/112/CE.

«L'imposta resta la stessa: cambia l'indirizzo delle norme.»

2. Cosa resta uguale e cosa cambia

Il Testo Unico è un'opera di riordino: raccoglie e coordina le norme esistenti. **Restano quindi invariati** le aliquote (4, 5, 10 e 22%), i presupposti dell'imposta, la rivalsa, le regole di territorialità, i regimi di esenzione e di non imponibilità, gli adempimenti periodici.

TESTO UNICO IVA

Cambia il numero, non la regola

RESTA UGUALE

- Aliquote 4, 5, 10 e 22%
- Quando e su cosa si applica l'IVA
- Rivalsa e territorialità
- Liquidazioni e dichiarazione

CAMBIA

- Il numero degli articoli di legge
- Le diciture in fattura e nei DDT
- I codici IVA del gestionale
- I richiami in contratti e moduli

Cambia la numerazione. Dal 1° gennaio 2027 ogni riferimento a un articolo del D.P.R. n. 633/1972 o del D.L. n. 331/1993 andrà sostituito con il corrispondente articolo del T.U. IVA. Il riferimento compare in molti punti dell'attività quotidiana:

- nelle **diciture in fattura** che giustificano la mancata applicazione dell'IVA (esportazioni, cessioni intra-UE, operazioni esenti, inversione contabile, scissione dei pagamenti, regime del margine);
- nelle **descrizioni dei codici IVA** del gestionale, che vengono stampate sui documenti e riportate nel file XML della fattura elettronica;
- nei modelli di **DDT, ordini, conferme d'ordine e preventivi**;
- nei **contratti**, nelle condizioni generali di vendita e nella modulistica (ad esempio le dichiarazioni rilasciate a clienti e fornitori).

3. La tabella di raccordo: operazioni

Di seguito la corrispondenza fra vecchi e nuovi articoli per le operazioni più ricorrenti.

Operazione	Fino al 31/12/2026	T.U. IVA
Cessioni di beni	art. 2 D.P.R. 633/72	**art. 5**
Vendite a distanza	art. 38-bis D.L. 331/93	**art. 6**
Cessioni tramite interfacce elettroniche	art. 2-bis D.P.R. 633/72	**art. 7**

Operazione	Fino al 31/12/2026	T.U. IVA
Prestazioni di servizi	art. 3 D.P.R. 633/72	**art. 10**
Territorialità dei servizi	artt. da 7-ter a 7-octies D.P.R. 633/72	**artt. 17-23**
Effettuazione delle operazioni	art. 6 D.P.R. 633/72	**art. 24**
Base imponibile	art. 13 D.P.R. 633/72	**art. 27**
Valore normale	art. 14 D.P.R. 633/72	**art. 28**
Somme escluse dalla base imponibile	art. 15 D.P.R. 633/72	**art. 29**
Aliquote	art. 16 D.P.R. 633/72	**art. 34**
Operazioni esenti	art. 10 D.P.R. 633/72	**art. 37**
Cessioni intra-UE non imponibili	art. 41 D.L. 331/93	**art. 39**
Cessioni a catena	art. 41-ter D.L. 331/93	**art. 41**
Cessioni all'esportazione	art. 8 D.P.R. 633/72	**art. 45**
Regime del margine (beni usati)	art. 36 D.L. 41/95	**art. 143**

4. La tabella di raccordo: adempimenti

Adempimento	Fino al 31/12/2026	T.U. IVA
Detrazione	art. 19 D.P.R. 633/72	**art. 56**
Debitore d'imposta (inversione contabile)	art. 17 D.P.R. 633/72	**art. 64**
Scissione dei pagamenti	art. 17-ter D.P.R. 633/72	**art. 65**
Fatturazione	art. 21 D.P.R. 633/72	**art. 72**
Fattura semplificata	art. 21-bis D.P.R. 633/72	**art. 73**
Fatturazione elettronica	art. 1 D.Lgs. 127/2015	**art. 77**
Trasmissione telematica dei corrispettivi	art. 2 D.Lgs. 127/2015	**art. 82**
Certificazione dei corrispettivi	art. 12 L. 413/1991	**art. 84**
Registri IVA (fatture emesse, corrispettivi, acquisti)	artt. 23, 24 e 25 D.P.R. 633/72	**artt. 86, 87 e 88**
Note di variazione	art. 26 D.P.R. 633/72	**art. 92**
Rimborso dell'eccedenza	art. 30 D.P.R. 633/72	**art. 114**

La tabella indica l'articolo, non il comma: all'interno dei nuovi articoli la suddivisione in commi e lettere **non sempre coincide** con quella precedente. Prima di aggiornare una dicitura che cita anche comma e lettera (ad esempio per le diverse ipotesi di inversione contabile) è opportuno verificare il testo del nuovo articolo. Lo Studio mette a disposizione la tabella di corrispondenza completa.

5. Le diciture in fattura

L'intervento più visibile riguarda le fatture senza addebito d'imposta, nelle quali va indicata la norma che giustifica il trattamento applicato. Alcuni esempi:

ESEMPI

Le diciture da aggiornare

Esportazione
~~art. 8 D.P.R. 633/72~~ → **art. 45 T.U. IVA**

Cessione intra-UE
~~art. 41 D.L. 331/93~~ → **art. 39 T.U. IVA**

Operazione esente
~~art. 10 D.P.R. 633/72~~ → **art. 37 T.U. IVA**

Inversione contabile
~~art. 17 D.P.R. 633/72~~ → **art. 64 T.U. IVA**

Scissione dei pagamenti
~~art. 17-ter D.P.R. 633/72~~ → **art. 65 T.U. IVA**

Il trattamento IVA resta lo stesso: cambia solo il riferimento.

La modifica va fatta **nelle descrizioni dei codici IVA del gestionale**, da cui la dicitura viene ripresa in automatico. Allo stato non risultano variazioni dei codici «Natura» del tracciato della fattura elettronica (N2, N3, N4, N6 e relativi sottocodici), che identificano il tipo di operazione e non il numero dell'articolo: eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno segnalati dallo Studio.

6. Documenti a cavallo d'anno e contratti in corso

L'art. 170 del T.U. IVA, dopo aver elencato le disposizioni abrogate, stabilisce che quando **leggi, regolamenti o altri provvedimenti** richiamano le norme abrogate, il richiamo si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del Testo Unico. La continuità normativa è quindi assicurata.

La regola riguarda i rinvii contenuti in atti normativi; non esiste, ad oggi, una previsione espressa né un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate sulle fatture e sui documenti commerciali che, dopo il 1° gennaio 2027, riportino ancora i vecchi articoli. Poiché il trattamento IVA dell'operazione non cambia, riteniamo che un riferimento non aggiornato costituisca un'irregolarità formale; è comunque prudente **non fare affidamento su periodi di tolleranza** e presentarsi al 1° gennaio con le diciture già corrette.

Contratti e accordi pluriennali. I contratti già firmati restano validi: il richiamo al vecchio articolo individua comunque la disciplina applicabile. Conviene aggiornare i modelli per i nuovi contratti e, alla prima occasione utile (rinnovo, modifica), anche quelli in corso.

Fatture relative al 2026 emesse nel 2027. Per le operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2026 e fatturate a gennaio (ad esempio le fatture differite) resta applicabile la disciplina vigente al momento di effettuazione; in attesa di indicazioni ufficiali, suggeriamo di concordare con lo Studio la dicitura da utilizzare.

7. Un punto di attenzione: la detrazione

Segnaliamo che, nel frattempo, il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148 (correttivo «Omnibus», in vigore dal 12 agosto 2026) ha modificato i termini per la detrazione dell'IVA e per la registrazione delle fatture di acquisto, estendendoli fino alla dichiarazione relativa al **secondo anno successivo**. La novità, che incide sugli artt. 19 e 25 del D.P.R. n. 633/1972 e sui corrispondenti artt. 56 e 88 del T.U. IVA, non dipende dal Testo Unico e sarà oggetto di una separata informativa.

8. Cosa fare e come lo Studio La assiste

COSA FARE

1. **Sentire subito la software house.** Entro fine novembre chieda al fornitore del gestionale quando rilascerà l'aggiornamento al T.U. IVA e se le descrizioni dei codici IVA saranno modificate in automatico o andranno riviste a mano.
2. **Censire dove compaiono i vecchi articoli.** Codici IVA, modelli di fattura e DDT, ordini, preventivi, condizioni generali, contratti standard, lettere e dichiarazioni. Lo Studio può esaminare un campione delle Sue fatture e restituirLe l'elenco delle diciture da correggere.
3. **Aggiornare codici, stampe e modelli.** Entro metà dicembre sostituisca i riferimenti con i nuovi articoli, sulla base della tabella di raccordo. Lo Studio predispone la tabella completa per il Suo gestionale.
4. **Formare chi emette i documenti e provare.** Nell'ultima parte di dicembre informi il personale amministrativo e commerciale ed esegua una prova di emissione con data gennaio 2027. Lo Studio è disponibile per una breve sessione formativa.
5. **Controllare le prime fatture del 2027.** A gennaio verifichi le prime fatture emesse e ricevute; segnali ai fornitori abituali le diciture non aggiornate.

Per avviare la verifica è sufficiente inviare allo Studio l'elenco dei codici IVA in uso e copia di alcune fatture emesse senza addebito d'imposta.

9. Le date da ricordare

Data	Cosa succede
30 gennaio 2026	Pubblicazione del D.Lgs. n. 10/2026 in Gazzetta Ufficiale (in vigore dal giorno successivo)
Fine novembre 2026	Contatto con la software house e censimento delle diciture
Metà dicembre 2026	Codici IVA, stampe e modelli contrattuali aggiornati
31 dicembre 2026	Ultimo giorno di applicazione del D.P.R. n. 633/1972 e del D.L. n. 331/1993
1° gennaio 2027	Si applica il Testo Unico IVA: valgono i nuovi articoli

Riferimenti normativi: decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto» (S.O. n. 4 alla G.U. n. 24 del 30 gennaio 2026), artt. 170 e 171; decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, art. 12.



Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento e per l'assistenza nell'adeguamento di gestionali, documenti e contratti.

Cordiali saluti
Dott. Massimo Manetti
Studio Manetti
Tel. 0571 962873
Via Jacopo Carrucci 152 – 50053 Empoli (FI)
Piazza della Repubblica 19 – 20124 Milano (MI)
www.studiomanetti.com

La presente circolare ha finalità informativa e non costituisce parere professionale. La tabella di raccordo riporta le corrispondenze principali fra articoli e non sostituisce la lettura delle singole disposizioni; lo Studio aggiornerà i clienti su eventuali chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

LO STUDIO

Tributario e Commerciale
Contenzioso tributario · Crisi d'impresa · Valutazioni d'azienda
Transazione fiscale · Consulenza societaria

RICONOSCIMENTI E CERTIFICAZIONI

LE FONTI AWARDS® WINNER 2026

STUDIO TRIBUTARIO MANETTI

Premiato come «Miglior Studio dell'Anno – Contenzioso Tributario»
Le Fonti Awards 2026

Partner de «Il Sole 24 Ore»

PARTNER 24ORE Certified Partner 2025 2027

Certified Partner 24ORE 2025-2027

SEDE DI EMPOLI

Via Jacopo Carrucci 152
50053 Empoli (FI)

Tel. 0571 962873 (6 linee r.a.)

SEDE DI MILANO

Piazza della Repubblica 19
20124 Milano (MI)

www.studiomanetti.com